

Bonus, parificate srl e startup

Il Patent box lascia i marchi fuori dai beni agevolabili

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Estese a tutte le pmi in forma di srl le agevolazioni previste per le startup innovative, riduzione delle aliquote Ace, modifiche alla disciplina del Patent box, detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese se effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione. Sono queste le principali novità della manovra correttiva (dl 50/2017, convertito definitivamente nella legge 96, pubblicata sul supplemento ordinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale n. 144 di venerdì 23/6)

Deroghe societarie per le pmi in forma di srl. Il legislatore ha esteso alle pmi costituite sotto forma di srl le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal dl 179/2012 per le startup innovative costituite sotto forma di srl, concernenti: a) la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi. In particolare, tale deroga prevede la possibilità per le pmi costituite in forma di srl che l'atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3 c.c. La deroga a tali disposizioni comporta pertanto che, come per le spa, possano essere costituite categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione; b) la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante equity crowdfunding. La misura contenuta nella manovra correttiva va letta in combinato con quanto disposto dalla legge di bilancio 2017: l'art. 1, comma 70 di tale legge ha infatti già esteso a tutte le piccole e medie imprese l'operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali, che era in precedenza riservata dalla legge alle startup innovative e alle Pmi innovative; c) la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 cc. qualora l'operazione sia compiuta dalla Pmi in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. Tale disposizione prescinde dal trattamento fiscale delle stock option, essendo limitata alla possibilità civilistica che la srl possa emetterle.

La manovra correttiva e le pmi

Misure a favore	Misure restrittive
Patent box. Sono stati inclusi nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali legati da vincoli di complementarità. Con il grandfathering, sarà possibile conservare i benefici non oltre il 30 giugno 2021	Patent box. Sono stati esclusi i marchi dal novero dei beni agevolabili
Deroghe societarie per le pmi in forma di srl. a. libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi; b. possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante equity crowdfunding; c. deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni	
Detassazione risparmi. Detassati i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, se effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, nel limite del 5% dei loro asset (in luogo della tassazione ordinaria prevista per realizzo entro i 5 anni)	Ace. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è all'1,5% in luogo del 2,7%; la misura di aliquota per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 è all'1,6%, in luogo del 2,3%
Ecobonus. Gli incapienti potranno cedere la detrazione Irpef del 65% e del 70-75% loro spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari)	
Sisma bonus. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, che ricadono nelle zone ad alto rischio sismico (zona 1) e prevedano la demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica ove possibile, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile, il sisma bonus spetta all'acquirente delle unità immobiliari nella misura rispettivamente del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito. È esclusa la cessione a istituti di credito ed intermediari finanziari	

La nuova Ace. Il legislatore della manovra ha modificato le aliquote da applicare al regime Ace (comma 3, art. 1 del dl 201/2011). Con le nuove regole viene disposto che dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5% in luogo del 2,7%. Inoltre la misura di aliquota è disposta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata nella misura dell'1,6%, in luogo del 2,3%. Le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016; pertanto le novelle saranno applicabili dal 2017. La norma prevede inoltre che per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Al riguardo, si ricorda che la legge Bilancio per il 2017 ha cambiato le regole per il calco-

lo dell'Ace per i soggetti Irpef, estendendo loro le regole previste per le società di capitali. Infatti per i soggetti Irpef e Ires, a partire dal periodo d'imposta 2016, rileva come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010. Quindi per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria che nel 2016 applicano il nuovo criterio è riconosciuta ai fini dell'Ace di partenza la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quanto risultava al 31 dicembre 2010. Per questi soggetti quindi a tale differenza si sommano gli incrementi eventualmente registrati nel 2016, determinati con le regole previste per i soggetti Ires.

Patent box. Il legislatore della manovra correttiva ha modificato la disciplina del patent box, escludendo i marchi dal novero dei beni agevolabili e includendo, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità

ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, a condizione che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi solo quelli relativi a: software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Secondo quanto riportato dal governo nella relazione illustrativa, l'obiettivo delle nuove disposizioni è quello di allineare la vigente disciplina del patent box alle linee guida Ocse.

Le nuove disposizioni si applicano: a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni per il patent box sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016; b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente

al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016

Con la c.d. clausola di grandfathering, sarà possibile conservare i benefici del patent box secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

Si ricorda che il regime del patent box consente di escludere dal reddito:

- il 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (ora solo brevetti);
- le plusvalenze derivanti dalla loro cessione, a condizione che il 90% del relativo corrispettivo sia reinvestito.

L'opzione per tale regime dura 5 esercizi sociali, è irrevocabile e può essere esercitata anche da parte di società non residenti in Italia, purché site in paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni.

L'opzione è valida anche a fini Irap.